

COMUNE DI ALBIANO D'IVREA (Prov. TO)

VERBALE DEL REVISORE DEI CONTI N. 10 in data 19 aprile 2023

Revisore dei conti Filippo Casaro

Il giorno 19 aprile 2023, il sottoscritto Filippo Casaro, nominato Revisore dei Conti per il periodo 2021-2023 con delibera C.C. n. 34 del 21 dicembre 2020, esamina la proposta di delibera del Consiglio Comunale avente ad oggetto: **“PIANO FINANZIARIO 2022-2025 – APPROVAZIONE TARIFFE DELLA COMPONENTE TARI (TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI) ANNO 2023.”**

Il Revisore ha proceduto all'esame della documentazione prodotta dagli Uffici ai fini della stesura del parere richiesto relativo alla deliberazione citata.

Al termine dei lavori l'organo di revisione di codesto Ente

VISTI e RICHIAMATI

- l'art. 151 Tuel: Principi in materia di contabilità;
- l'art. 152 Tuel: Regolamento di contabilità;
- l'art. 239 Tuel Funzioni dell'Organo di Revisione;
- il regolamento generale delle entrate comunali;
- lo Statuto comunale vigente;
- l'art. 1, c. 639 e ss., della L. 147/2013, che ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, tassa sui rifiuti che sostituisce i precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);
- i criteri di applicazione della TARI originati dal DPR n. 158/99, che contiene il cd. 'metodo normalizzato' utilizzato per la quantificazione della parte fissa e variabile delle tariffe;
- l'Art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'Ente in materia di entrate, risulta applicabile, a norma dell'art. 1, comma 682, della Legge n. 147/2013, anche alla Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, c. 702 della L. n.147/2013, che dà atto che le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;
- la Legge 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di Bilancio 2020), comma 738 che cita *“A decorrere dall'anno 2020, l'imposta comunale unica di cui all'Art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 738”*;
- il DECRETO-LEGGE 22 marzo 2021, n. 41 art.30 comma 5: *“Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53,*

comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021”.

- le deliberazioni di ARERA che hanno introdotto il Nuovo Metodo Tariffario Rifiuti (MTR):
Del. n. 443/2019 “Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018 -2021”; Del. n. 444/2019 “Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati”; Del. n. 52/2020/ “Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell’ente territorialmente competente” ed in particolare l’allegato A, che riporta il metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei servizi rifiuti 2018-2020; n. Del. N.363/2021/R“*Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025*” - Del. n.2/DRIF/2021 “*Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all’Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicative della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025*”; Del. n. 62/2023 con cui il gestore ha escluso che l’aumento dei prezzi dei fattori di produzione possa dar luogo ad una revisione straordinaria infra-periodo del PEF per l’anno 2023, ferma restando la possibilità di addivenire allo sfioramento del limite di crescita, se necessario, nelle annualità 2024 e 2025;
- il Piano Finanziario relativo al quadriennio 2022-2025, elaborato dal Consorzio Canavesano Ambiente secondo le regole di MTR-2,
- la deliberazione C.C. n.11 del 26/04/2022 di approvazione del PEF sopra menzionato;
- la Deliberazione Consiliare n. 12 del 22/06/2021 con la quale è stato approvato il Regolamento TARI;
- l’avvenuta approvazione del bilancio di previsione 2023-2025 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 06/02/2023 e della nota di aggiornamento al DUP 2021/2023 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 06/02/2023;
- i pareri di regolarità tecnica e contabile ex art. 49 Tuel rilasciati dal responsabile del servizio finanziario;

CONSIDERATO

- che il Consorzio Canavesano Ambiente (CCA), quale Ente Territorialmente competente in materia di approvazione dei PEF, ha inviato al Comune di Albiano il Piano Economico Finanziario 2022-25 e che per l’esercizio 2023 il costo complessivo del servizio è pari ad € 225.690,00, suddiviso secondo le voci che in base al DPR 158/99 compongono la parte fissa e parte variabile della tariffa;
- che i costi del servizio da coprire attraverso la parte fissa della tariffa sono pari ad € 76.112,00 pari al 33,72% del totale di costi;
- che i costi del servizio da coprire attraverso la parte variabile della tariffa sono pari ad € 149.578,00 pari al 66,28% del totale dei costi;

Considerato quanto sopra, il Revisore

ESPRIME

per quanto di competenza, parere favorevole alla proposta della deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione del Piano Finanziario per il quadriennio 2022-2025 per il Comune di Albiano d'Ivrea, presentato dal Consorzio CCA, e delle Tariffe TARI anno 2023.

Il Revisore dei conti – Filippo Casaro

